

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Marzo 2026

Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....6

☛ Credito d'imposta investimenti pubblicitari 2026: al via la finestra per la prenotazione6

Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 è aperta la finestra temporale per la prenotazione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026. Si tratta di un'agevolazione di grande interesse per le imprese che investono in comunicazione sulla stampa, confermata anche per il prossimo anno con modalità ormai consolidate.6

☛ Credito d'imposta Design 2026: proroga confermata e vantaggio immediato per le imprese7

La Legge di Bilancio 2026 conferma e proroga il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, una misura strategica a sostegno della competitività e dell'innovazione del Made in Italy.7

☛ Tassa annuale per la bollatura dei libri sociali: chiarimenti operativi in vista della scadenza del 16 marzo.....8

Entro il 16 marzo 2026 le società di capitali devono versare la tassa di concessione governativa per la bollatura dei libri sociali, tramite modello F24. L'importo è annuale, forfettario e indipendente dal numero di libri utilizzati. La prova del versamento diventa necessaria per la vidimazione solo dal 17 marzo. ...8

☛ Home office: i nuovi criteri OCSE per individuare la stabile organizzazione9

L'aggiornamento 2025 al Commentario OCSE introduce criteri specifici per valutare quando l'attività da remoto svolta all'estero possa configurare una stabile organizzazione (S.O.). Due sono i nuovi parametri chiave: fattore temporale (almeno il 50% del tempo di lavoro svolto nello Stato estero) e fattore funzionale (presenza di una "ragione commerciale"). Le imprese dovranno riconsiderare contratti, policy di remote working e livelli di rischio fiscale.9

☛ Guida dell'Agenzia per il collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi.....10

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida operativa sul collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi. Il servizio web dedicato sarà disponibile nei primi giorni di marzo 2026, consentendo l'adempimento richiesto dal D.lgs. 127/2015. La procedura è esclusivamente digitale e va effettuata una tantum, salvo variazioni.....10





☛ **Ritenute sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo rinviate al 1° maggio 202611**

Il MEF ha annunciato che un provvedimento di prossima emanazione prorogherà fino al 30 aprile 2026 l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo e da altri operatori del settore. L'obbligo, attualmente previsto dal 1° marzo 2026, slitterà dunque al 1° maggio 2026, per consentire agli operatori l'adeguamento dei sistemi informatici.11

☛ **Pubblicati i modelli dichiarativi 2026 in versione definitiva12**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni definitive dei dichiarativi 2026 (periodo d'imposta 2025), comprendenti i modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP. Contestualmente sono stati approvati 173 modelli per la comunicazione dei dati ISA. Numerose le novità recepite, tra cui misure fiscali per lavoratori dipendenti, modifiche alle agevolazioni edilizie e introduzione dell'IRES premiale.....12

☛ **L'aliquota IVA applicata dal consorzio si estende anche alle consorziate13**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026, ha affermato che l'aliquota IVA applicata dal consorzio nei confronti del committente deve estendersi anche alle prestazioni rese dalle consorziate al consorzio stesso. La scelta dell'aliquota non può dunque differire, in presenza di un rapporto di strumentalità funzionale all'esecuzione dell'appalto.....13

☛ **Esenzione da ritenuta sulle royalty valida anche prima dell'autorizzazione del Fisco.....14**

La Corte di giustizia UE (causa C-828/24) ha stabilito che l'esenzione da ritenuta prevista dalla direttiva 2003/49/CE opera dal momento del pagamento, purché sussistano le condizioni sostanziali, anche se l'attestazione e la decisione amministrativa sono presentate o rilasciate successivamente. L'attestazione non crea il diritto, ma si limita a certificarne l'esistenza; eventuali ritardi non possono compromettere l'esenzione.14

☛ **Nuovo regime IVA sui trasporti internazionali: estensione agli intermediari ma restano dubbi interpretativi15**

Assonime, con la circolare n. 3/2026, analizza i profili critici dell'art. 12 del D.lgs. 186/2025, che amplia il regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali includendo anche i servizi resi dagli intermediari. Permangono tuttavia incertezze sul perimetro applicativo e sulla corretta lettura della norma.15

☛ **La gestione del reverse charge interno (Artt. 17 e 74 DPR 633/72).....16**

All'interno di questo contributo si ricapitolano le istruzioni operative per la gestione delle operazioni soggette a reverse charge interno. In questo regime, il venditore emette fattura senza IVA e l'obbligo di assolvere l'imposta ricade sul compratore (cessionario/committente).16





AUDIT18

🔊 **OIC: in consultazione documento interpretativo su provvedimento “Salva Titoli”18**

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in pubblica consultazione la bozza di Documento Interpretativo 12 volto a chiarire aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.18

🔊 **Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che adotta l'IFRS 18 – Presentazione e informativa di bilancio19**

L'Unione Europea in data 16 febbraio 2026 ha pubblicato nella sua Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2026/338 della Commissione che approva lo standard IFRS 18 - Presentazione e informativa nei prospetti finanziari. L'applicazione decorre dal 1° gennaio 2027, con facoltà di adozione anticipata.19

LEGAL20

🔊 **Digital Omnibus sull'AI: il parere congiunto di EDPB ed EDPS sulla proposta di semplificazione dell'AI Act20**

Il 19 novembre 2025, la Commissione Europea ha pubblicato la versione finale delle due proposte di regolamento, COM(2025) 837 e COM(2025) 836, presentate nell'ambito del pacchetto “Digital Omnibus”, che intende razionalizzare il corpo normativo digitale dell'Unione.20

🔊 **Responsabilità 231: basta che uno solo dei responsabili agisca nell'interesse dell'ente23**

La Cassazione, con la sentenza n. 5357/2026, chiarisce che, in caso di illecito commesso da più soggetti, la responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 sussiste anche se solo uno degli autori ha agito nell'interesse o a vantaggio della società. Non è quindi necessario accertare tale finalità per ogni imputato, neppure per i soggetti apicali coinvolti.23

🔊 **Accertamento tributario: la decadenza diventa “mobile” con il contraddittorio preventivo25**

La tradizionale scadenza del 31 dicembre perde centralità: con il contraddittorio preventivo generalizzato, gli accertamenti non decadono più automaticamente a fine anno, ma seguono un calendario mobile basato sui tempi procedurali. Ne derivano differimenti significativi, in particolare per le annualità 2019.25





ESG.....26

🔍 Innalzati i limiti per l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità: pubblicata la nuova direttiva UE26

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) 2026/470, che modifica il quadro normativo in materia di rendicontazione e due diligence di sostenibilità, innalzando in modo significativo le soglie dimensionali. L'obbligo di reporting scatterà solo per imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato. Rivisto anche il perimetro della due diligence.26

SCADENZARIO.....28



APPROFONDIMENTI

TAX

Credito d'imposta investimenti pubblicitari 2026: al via la finestra per la prenotazione

Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 è aperta la finestra temporale per la prenotazione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026. Si tratta di un'agevolazione di grande interesse per le imprese che investono in comunicazione sulla stampa, confermata anche per il prossimo anno con modalità ormai consolidate.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

Per poter accedere al credito 2026 è necessario che:

- l'impresa abbia sostenuto investimenti pubblicitari su stampa anche nel 2025;
- l'investimento 2026 sia incrementale di almeno l'1% rispetto a quello effettuato nel 2025.

L'agevolazione non riguarda altri mezzi (come radio, TV o piattaforme digitali diverse dalla stampa online).

La Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, accedendo all'area riservata con SPID, CNS o CIE o attraverso un intermediario abilitato.

Il modello da utilizzare è unico e sarà lo stesso sia per la fase di prenotazione sia per la successiva conferma a consuntivo, selezionando di volta in volta il corretto "tipo di comunicazione".

Il credito d'imposta:

- rientra nel regime degli aiuti di Stato "de minimis";
- è soggetto al tetto di spesa complessivo stanziato;
- è imponibile ai fini IRES, IRPEF e IRAP.

Si tratta inoltre di un aiuto automatico, registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Le fasi successive: conferma e utilizzo del credito

Dopo la chiusura della finestra di prenotazione verrà pubblicato un elenco dei richiedenti. Successivamente, nel periodo dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, i beneficiari dovranno inviare la Dichiarazione sostitutiva per attestare gli investimenti effettivamente sostenuti nel 2026.





Solo a seguito di questa fase verrà pubblicato l'elenco definitivo degli ammessi. Da quel momento:

- il credito sarà visibile nel cassetto fiscale del beneficiario;
- verranno indicati importo, codice tributo 6900 e data di disponibilità;
- il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco.

Credito d'imposta Design 2026: proroga confermata e vantaggio immediato per le imprese

La Legge di Bilancio 2026 conferma e proroga il credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, una misura strategica a sostegno della competitività e dell'innovazione del Made in Italy.

Il credito design, originariamente istituito dall'art. 1, c. 202 L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), è destinato a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore di appartenenza. L'obiettivo del legislatore è valorizzare la fase creativa e progettuale che precede la produzione industriale, riconoscendo il ruolo centrale del design nello sviluppo dei prodotti.

La proroga riguarda il periodo d'imposta 2026 ed il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% dei costi ammissibili, calcolati al netto di eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti.

Sono previsti due limiti fondamentali:

- massimale per impresa: il credito non può superare 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (da ragguagliare ad anno in caso di esercizi non coincidenti con l'anno solare);
- plafond nazionale: lo stanziamento complessivo è pari a 60 milioni di euro per il 2026.

Rientrano tra le spese ammesse al beneficio:

- il personale dipendente o autonomo impiegato nelle attività di design e ideazione estetica;
- le quote di ammortamento e i canoni di locazione dei beni strumentali utilizzati;
- i costi per contratti di ricerca e consulenza esterna;
- materiali e forniture necessari alla realizzazione di prototipi e campionari.

L'aspetto più rilevante del credito in oggetto riguarda le modalità di utilizzo. A differenza di molte agevolazioni che prevedono una ripartizione pluriennale, il credito design potrà essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale, tramite modello F24.

Questo consente alle imprese di ottenere un beneficio immediato sui flussi di cassa, rendendo l'agevolazione particolarmente interessante anche in ottica di pianificazione finanziaria.



Adempimenti e documentazione: attenzione alla compliance

La fruizione del credito non è automatica e richiede il rispetto di precisi obblighi documentali, tra cui:

- certificazione contabile: i costi sostenuti devono essere obbligatoriamente certificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette per legge a revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, entro il limite massimo di 5.000 euro;
- relazione tecnica illustrativa, che descriva in modo analitico i progetti di design, le fasi del processo creativo e i risultati ottenuti;
- conservazione della documentazione (fatture, contratti, prospetti di calcolo, fogli presenza), indispensabile in caso di controlli dell'Amministrazione finanziaria.

La mancanza o l'inadeguatezza della documentazione può comportare la decadenza dall'agevolazione.

Tassa annuale per la bollatura dei libri sociali: chiarimenti operativi in vista della scadenza del 16 marzo

Entro il 16 marzo 2026 le società di capitali devono versare la tassa di concessione governativa per la bollatura dei libri sociali, tramite modello F24. L'importo è annuale, forfettario e indipendente dal numero di libri utilizzati. La prova del versamento diventa necessaria per la vidimazione solo dal 17 marzo.

Entro il termine di versamento dell'IVA annuale (16 marzo), le **società di capitali** sono tenute a versare la tassa di concessione governativa sostitutiva del tributo per la vidimazione dei libri sociali.

Sono obbligate **Spa, Srl, Sapa** e società consortili; restano invece escluse le società di persone, le cooperative (per le quali vale l'imposta da 67 euro ogni 500 pagine), le società fallite e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, esenti per espressa previsione normativa.

La tassa è dovuta in misura forfettaria annuale:

- **€ 309,87** se il capitale/fondo di dotazione al 1° gennaio non supera € 516.459,90;
- **€ 516,46** se il capitale supera tale soglia.

Per il 2026 rileva il capitale in essere al **1° gennaio 2026**, indipendentemente da modifiche intervenute successivamente.

Il versamento va effettuato tramite F24 anche con compensazione. È annuale e non dipende dalla durata dell'esercizio: ad esempio, una società costituita a dicembre 2025 deve pagare la tassa 2025 in sede di costituzione e la tassa 2026 entro il 16 marzo. La prova del pagamento non può essere richiesta per vidimazioni effettuate **fino al 16 marzo**; dal **17 marzo**, invece, è necessario esibire l'F24 quietanzato per ottenere la vidimazione.





Home office: i nuovi criteri OCSE per individuare la stabile organizzazione

L'aggiornamento 2025 al Commentario OCSE introduce criteri specifici per valutare quando l'attività da remoto svolta all'estero possa configurare una stabile organizzazione (S.O.). Due sono i nuovi parametri chiave: fattore temporale (almeno il 50% del tempo di lavoro svolto nello Stato estero) e fattore funzionale (presenza di una "ragione commerciale"). Le imprese dovranno riconsiderare contratti, policy di remote working e livelli di rischio fiscale.

L'OCSE ha pubblicato un aggiornamento del Commentario all'art. 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, introducendo nuove linee guida finalizzate a gestire il crescente fenomeno del lavoro da remoto transnazionale. La precedente impostazione del Commentario (versione 2017) si era rivelata non più adeguata rispetto ai moderni modelli organizzativi. Con l'inserimento dei nuovi paragrafi 44.1 – 44.21, l'OCSE ha definito criteri operativi per verificare se l'home office all'estero possa rappresentare una sede fissa d'affari dell'impresa non residente.

L'analisi resta fondata sui requisiti generali di stabile organizzazione: esistenza di una sede d'affari, carattere di fissità e svolgimento di attività rilevanti per il business. Tuttavia, per l'home office l'OCSE introduce due nuovi filtri cumulativi:

1. **Fattore temporale:** la persona deve svolgere **oltre il 50% del tempo di lavoro totale** nell'arco di **12 mesi "mobili"** nello Stato estero. Il parametro riguarda il tempo effettivamente lavorato e non la mera permanenza fisica. Al di sotto di tale soglia, salvo casi eccezionali, la S.O. non si configura.
2. **Fattore funzionale ("ragione commerciale"):** se la soglia temporale è superata, occorre verificare che la presenza fisica all'estero sia giustificata da esigenze legate al business dell'impresa. Costituiscono possibili indicatori: contatti continuativi con clienti e fornitori, sviluppo di nuove opportunità commerciali, necessità operative dovute al fuso orario, accesso a competenze rilevanti o prestazione di servizi che richiedono presenza fisica. Restano esclusi motivi meramente personali o esigenze di risparmio dei costi d'ufficio.

L'OCSE fornisce inoltre una serie di esempi applicativi che illustrano come combinare i due fattori. In particolare, l'home office integra la S.O. nei casi in cui il lavoratore svolge la maggior parte del proprio lavoro all'estero e la sua presenza facilitano la gestione del mercato locale o la fruizione di servizi da parte della clientela (esempi C ed E).

Al contrario, la S.O. non si configura quando l'attività svolta all'estero è minoritaria o non supportata da una valida ragione commerciale, anche se continuativa (esempio D). Resta inoltre chiarito che attività meramente preparatorie o ausiliarie non sono idonee a integrare una S.O. in base all'art. 5(4) del Modello.

Una novità rilevante riguarda il venir meno del ruolo centrale del requisito della "disponibilità" dell'abitazione da parte dell'impresa: secondo la nuova impostazione, tale elemento si presume soddisfatto quando risultano integrati i criteri temporale e funzionale, pur con alcune criticità applicative evidenziate in dottrina.





Il documento segnala inoltre che diversi Stati membri e non membri hanno espresso riserve o posizioni divergenti, con potenziali impatti sul coordinamento bilaterale dei Trattati. In particolare, Israele, India, Nigeria e Malaysia adottano interpretazioni più restrittive o alternative su soglia temporale e ragione commerciale.

L'introduzione dei nuovi criteri richiede alle imprese un'attenta revisione delle policy di lavoro da remoto internazionale, dei contratti di lavoro e delle procedure di monitoraggio del personale mobile, anche alla luce delle implicazioni in tema di prezzi di trasferimento e attribuzione dei profitti alla S.O.

Guida dell'Agenzia per il collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida operativa sul collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi. Il servizio web dedicato sarà disponibile nei primi giorni di marzo 2026, consentendo l'adempimento richiesto dal D.lgs. 127/2015. La procedura è esclusivamente digitale e va effettuata una tantum, salvo variazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida operativa per l'esecuzione del collegamento — definito *POSRT* — tra gli strumenti di pagamento elettronico e i dispositivi di certificazione dei corrispettivi, in vista della piena operatività dell'obbligo a partire dal 2026, come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. 127/2015. Il collegamento non richiede alcuna integrazione fisica tra strumenti, ma consiste in una comunicazione telematica da effettuare attraverso il portale "Fatture e Corrispettivi".

L'adempimento assume particolare rilievo considerando che, dal 1° gennaio 2026, i dati dei pagamenti elettronici devono essere memorizzati puntualmente e trasmessi in forma aggregata insieme ai dati dei corrispettivi giornalieri. Ciò richiede che ogni POS utilizzato dall'esercente sia correttamente associato allo specifico strumento di certificazione impiegato nel punto vendita.

La Guida richiama inoltre che gli esercenti stipulano con operatori finanziari contratti di convenzionamento per l'utilizzo di POS fisici o POS virtuali (piattaforme web e app). Il nuovo obbligo impone di registrare nell'area riservata dell'Agenzia il dato identificativo univoco del POS, necessario per l'abbinamento con il registratore telematico (RT) o con la procedura "Documento Commerciale on line".

Le modalità operative indicate sono due:

- Funzionalità "Gestione collegamenti": utilizzata dai soggetti che operano tramite registratore telematico, permette l'abbinamento tra la matricola del RT e il POS.
- Procedura "Documento Commerciale on line": i soggetti che emettono documenti commerciali tramite la piattaforma web registrano qui il POS associato.





È inoltre prevista la possibilità di effettuare collegamenti multipli:

- un POS può essere associato a più RT;
- più POS possono essere collegati allo stesso RT.

A completamento dell'adempimento, l'esercente è tenuto a specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale gli strumenti vengono effettivamente utilizzati, al fine di garantire la corretta rappresentazione territoriale dell'attività.

Ritenute sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo rinviate al 1° maggio 2026

Il MEF ha annunciato che un provvedimento di prossima emanazione prorogherà fino al 30 aprile 2026 l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo e da altri operatori del settore. L'obbligo, attualmente previsto dal 1° marzo 2026, slitterà dunque al 1° maggio 2026, per consentire agli operatori l'adeguamento dei sistemi informatici.

Con un comunicato stampa diffuso ieri, il MEF ha annunciato l'imminente emanazione di un intervento legislativo che prorogherà fino al 30 aprile 2026 l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, quando percepite da particolari categorie di operatori. Il differimento riguarda:

- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La normativa vigente prevede che tali soggetti siano esonerati dalla ritenuta fino al 28 febbraio 2026; tuttavia, tale proroga non era stata rinnovata dalla legge di bilancio 2026, che aveva fissato l'entrata in vigore dell'obbligo al 1° marzo 2026, tramite modifica dell'art. 25-bis, comma 5, del DPR 600/73 (L. 199/2025, commi 140-142). L'intervento annunciato dal MEF ripristina quindi, almeno temporaneamente, il precedente regime di esclusione.

Nel comunicato, il Ministero sottolinea che il rinvio è giustificato dalle peculiari caratteristiche operative dei comparti interessati, che rendono particolarmente complesso l'adeguamento dei sistemi informatici necessari per l'applicazione della ritenuta. Tale difficoltà coinvolge sia gli intermediari sia le piattaforme informatiche utilizzate per la gestione delle provvigioni.

Dal punto di vista operativo, fino al 30 aprile 2026 continua ad applicarsi l'esonero totale, senza necessità di ulteriori adempimenti per gli operatori interessati. L'obbligo decorrerà invece, salvo nuovi interventi normativi, dal 1° maggio 2026, data a partire dalla quale la ritenuta dovrà essere applicata alle provvigioni maturate e corrisposte.





Pubblicati i modelli dichiarativi 2026 in versione definitiva

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni definitive dei dichiarativi 2026 (periodo d'imposta 2025), comprendenti i modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP. Contestualmente sono stati approvati 173 modelli per la comunicazione dei dati ISA. Numerose le novità recepite, tra cui misure fiscali per lavoratori dipendenti, modifiche alle agevolazioni edilizie e introduzione dell'IRES premiale.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale i modelli dichiarativi 2026, relativi al periodo d'imposta 2025, comprendenti i modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP, insieme a 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA.

Tra le principali novità riguardanti i modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

- incremento a 5.000 euro dell'importo detassabile per somme erogate come partecipazione agli utili, qualora la distribuzione degli utili complessivi superi il 10%;
- introduzione delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti;
- aumento della quota di mance agevolabili e del relativo limite reddituale;
- esenzione fiscale fino a 5.000 euro per somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.

In materia di bonus edilizi, i dichiarativi recepiscono la riduzione al 65% del superbonus per le spese sostenute nel 2025 (salvo eccezioni), e l'allineamento delle aliquote applicabili alle detrazioni per bonus casa, ecobonus e sismabonus, che nel 2025 spettano nella misura ordinaria del 36% (e 50% per interventi sull'abitazione principale).

Sul fronte delle società, il modello REDDITI SC 2026 integra la gestione della nuova IRES premiale al 20%, applicabile esclusivamente al periodo d'imposta 2025 in presenza dei requisiti previsti, con impatti sui quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX.

Sono recepite anche le disposizioni del D.lgs. 192/2025, riguardanti:

- trattamento fiscale della correzione degli errori contabili;
- applicazione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese;
- regime di riallineamento in caso di cambiamento dei principi contabili, riportato nei quadri RQ e RV anche per operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che adottano i medesimi standard contabili.

Per il periodo d'imposta 2025 diventano inoltre rilevanti gli obblighi di tracciabilità dei versamenti per le spese di trasferta e di rappresentanza, introdotti dalla L. 207/2024 e dal DL 84/2025, obblighi estesi anche ai lavoratori autonomi.





Tra le ulteriori novità operative:

- nuove caselle dedicate alla liquidazione volontaria, con gestione del sistema di *carry-back* delle perdite;
- integrazione del quadro RQ per l'affrancamento delle riserve;
- nuovo prospetto nel quadro RS per documentare la disapplicazione delle sanzioni sui disallineamenti da ibridi.

Completa il quadro l'inserimento, nei modelli REDDITI SP e PF, delle modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisizione della clientela, introdotte dal D.lgs. 192/2024 con decorrenza dal 2025.

Le novità richiedono alle imprese e ai professionisti un attento aggiornamento delle procedure interne, soprattutto in materia di reportistica e corretta qualificazione degli oneri deducibili. Risulta pertanto consigliabile verificare sin da ora i dati contabili e gli adempimenti che impatteranno la predisposizione dei modelli dichiarativi per il 2026.

L'aliquota IVA applicata dal consorzio si estende anche alle consorziate

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026, ha affermato che l'aliquota IVA applicata dal consorzio nei confronti del committente deve estendersi anche alle prestazioni rese dalle consorziate al consorzio stesso. La scelta dell'aliquota non può dunque differire, in presenza di un rapporto di strumentalità funzionale all'esecuzione dell'appalto.

Con l'ordinanza n. 4401 depositata il 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul regime IVA applicabile ai rapporti tra consorzio, consorziate e committente, fornendo un chiarimento di rilievo per gli operatori che utilizzano modelli consortili per l'esecuzione di appalti complessi. La vicenda riguardava un consorzio che aveva applicato al committente l'aliquota agevolata del 10%, mentre le consorziate, per le prestazioni rese al consorzio, avevano applicato l'aliquota ordinaria, ritenendo che il regime agevolato riguardasse esclusivamente il rapporto consorzio-committente.

La Cassazione ha invece ribadito il principio secondo cui il regime fiscale applicabile al rapporto principale deve estendersi anche ai rapporti interni, quando questi ultimi risultano strumentali all'esecuzione dell'appalto. Le prestazioni rese dalle consorziate al consorzio sono infatti considerate, sostanzialmente, parte dell'unica operazione resa nei confronti del committente. Ne deriva che la determinazione dell'aliquota IVA deve essere omogenea lungo l'intera catena contrattuale.





Secondo la Corte, le attività svolte dalle consorziate non costituiscono prestazioni autonome rispetto a quelle rese al committente, ma rappresentano operazioni rese al committente stesso, realizzate “attraverso lo strumento del consorzio”, il quale agisce in nome proprio ma per conto delle consorziate. Tale impostazione valorizza la funzione economica del consorzio quale veicolo operativo e non quale soggetto dotato di autonomia operativa rispetto alle consorziate.

L'orientamento della Cassazione comporta implicazioni operative rilevanti:

- i consorzi e le consorziate devono verificare la coerenza dell'aliquota IVA applicata nei due passaggi (consorziate → consorzio; consorzio → committente);
- occorre monitorare la corretta classificazione delle prestazioni rese dalle consorziate, al fine di evitare disallineamenti che potrebbero generare rilievi in sede di controllo;
- l'analisi dell'aliquota deve basarsi sulla natura dell'appalto complessivamente considerato, essendo irrilevante la struttura giuridica interna del consorzio;
- gli operatori dovranno eventualmente adeguare i sistemi di fatturazione, i contratti consortili e le procedure interne di imputazione dei ricavi.

La decisione consolida un orientamento che punta a evitare disarmonie tra le operazioni interne ed esterne del consorzio e a garantire un'applicazione uniforme dell'IVA nelle attività svolte in forma consortile.

Esenzione da ritenuta sulle royalty valida anche prima dell'autorizzazione del Fisco

La Corte di giustizia UE (causa C-828/24) ha stabilito che l'esenzione da ritenuta prevista dalla direttiva 2003/49/CE opera dal momento del pagamento, purché sussistano le condizioni sostanziali, anche se l'attestazione e la decisione amministrativa sono presentate o rilasciate successivamente. L'attestazione non crea il diritto, ma si limita a certificarne l'esistenza; eventuali ritardi non possono compromettere l'esenzione.

La direttiva 2003/49/CE, che disciplina l'esenzione da ritenuta per interessi e royalty tra società consociate di Stati membri diversi, è oggetto di una recente e rilevante interpretazione da parte della Corte di giustizia UE. Con la pronuncia nella causa C-828/24, la Corte ha chiarito che l'esenzione opera retroattivamente, a condizione che i requisiti sostanziali fossero già presenti al momento del pagamento, indipendentemente dalla tempestività della presentazione dell'attestazione al Fisco.

Secondo i giudici europei, l'impostazione corretta è di natura sostanziale: il diritto all'esenzione non dipende da un'autorizzazione preventiva, ma discende direttamente dal fatto che il beneficiario delle royalty soddisfi i requisiti richiesti dalla direttiva, quali:

- residenza in altro Stato membro;
- partecipazione qualificata tra le società;
- qualifica di beneficiario effettivo.





La pronuncia ribalta l'impostazione seguita da alcune amministrazioni nazionali, che avevano trasformato la procedura in un meccanismo quasi autorizzativo, subordinando l'esenzione alla presentazione tempestiva dell'attestazione. La Corte afferma invece che la decisione amministrativa non attribuisce il diritto, ma si limita a prenderne atto. Di conseguenza, l'esenzione può essere riconosciuta anche per periodi antecedenti alla decisione e alla stessa presentazione dell'attestazione.

La Corte conferma inoltre che la disciplina sulle domande di rimborso (art. 1, par. 15, della direttiva), applicabile quando la ritenuta sia già stata operata, non può essere interpretata come introduzione di un termine decadenziale per le domande di esenzione. Si tratta infatti di un regime autonomo, che non può essere utilizzato per limitare diritti di natura sostanziale in assenza di un recepimento esplicito da parte degli Stati membri.

Sarà ora determinante verificare come i singoli Stati membri adegueranno le proprie prassi a un principio che, per coerenza, impone di evitare interpretazioni formalistiche e di riconoscere l'esenzione anche in caso di tardiva dimostrazione dei requisiti.

Nuovo regime IVA sui trasporti internazionali: estensione agli intermediari ma restano dubbi interpretativi

Assonime, con la circolare n. 3/2026, analizza i profili critici dell'art. 12 del D.lgs. 186/2025, che amplia il regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali includendo anche i servizi resi dagli intermediari. Permangono tuttavia incertezze sul perimetro applicativo e sulla corretta lettura della norma.

L'art. 12 del D.lgs. 186/2025 è intervenuto sul regime di non imponibilità IVA dei servizi di trasporto relativi a beni in esportazione, transito o importazione, modificando l'art. 9, comma 3, del DPR 633/72. Il precedente perimetro – definito dall'art. 5-septies del DL 146/2021 – limitava la non imponibilità ai trasporti resi direttamente all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore e ai prestatori dei servizi di spedizione ex art. 9 n. 4. Il nuovo intervento legislativo amplia l'ambito soggettivo, includendo anche i servizi resi da intermediari delle imprese di trasporto, pur con un testo normativo ritenuto "di difficile contestualizzazione".

Assonime evidenzia che la formulazione letterale della norma non chiarisce se il riferimento agli "intermediari" si applichi all'intero comma 3 o solo alla parte relativa ai servizi di spedizione. La circolare propende per la prima interpretazione, ritenendo che l'estensione riguardi tutte le tipologie di servizi di trasporto internazionale, altrimenti verrebbe meno la coerenza con la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che aveva già escluso – nella versione previgente – la necessità che il trasporto fosse eseguito dal vettore "diretto", ammettendo la non imponibilità anche per servizi svolti tramite soggetti incaricati.





In una lettura sistematica, la nuova norma dovrebbe dunque includere qualsiasi operatore che intervenga nella catena di prestatori, a prescindere dal ruolo e dal livello di intermediazione. L'elemento determinante rimane la destinazione del servizio a un trasporto qualificabile come esportazione, transito o importazione. Assonime conferma che il regime di non imponibilità può applicarsi anche quando l'intermediario non rende il servizio direttamente al beneficiario finale, ma a un committente che a sua volta opera verso un ulteriore soggetto della catena.

Resta tuttavia necessario un intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria, poiché l'attuale formulazione rischia di generare incertezze operative, soprattutto nei rapporti triangolari o multilivello spesso presenti nel settore logistico. Le imprese dovranno quindi prestare particolare attenzione alla documentazione probatoria, alla corretta qualificazione del ruolo assunto all'interno della catena di trasporto e alla descrizione dei servizi nelle fatture, al fine di dimostrare la riconducibilità della prestazione al trasporto internazionale non imponibile.

La gestione del reverse charge interno (Artt. 17 e 74 DPR 633/72)

All'interno di questo contributo si ricapitolano le istruzioni operative per la gestione delle operazioni soggette a reverse charge interno. In questo regime, il venditore emette fattura senza IVA e l'obbligo di assolvere l'imposta ricade sul compratore (cessionario/committente).

Le principali fattispecie includono:

- Subappalti in edilizia (N6.3).
- Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti relativi a edifici (N6.7).
- Cessioni di fabbricati strumentali per opzione (N6.4).
- Cessioni di telefoni cellulari, tablet e laptop (N6.5 e N6.6).

Modalità di Integrazione: XML vs Cartaceo/PDF

Per assolvere l'imposta, il cessionario deve integrare la fattura ricevuta. Sono ammesse due opzioni:

- Integrazione Elettronica (Scelta raccomandata): Generazione di un file XML con codice <TipoDocumento> TD16. Il file va inviato al Sistema di Interscambio (SdI) indicando imponibile e imposta entro i tempi per l'integrazione. Questa modalità permette all'Agenzia delle Entrate di predisporre correttamente i registri IVA precompilati.
- Integrazione Manuale (Cartacea/PDF): È ancora possibile stampare la fattura elettronica ricevuta (in formato PDF o copia analogica) e integrarla manualmente scrivendo l'aliquota e l'imposta direttamente





sul documento. In questo caso, il documento va conservato analogicamente o in conservazione sostitutiva.

Tempistiche di Registrazione e Liquidazione

La fattura ricevuta deve essere integrata e annotata sia nel registro delle vendite (per il debito) che in quello degli acquisti (per la detrazione) anche creando 2 registri separati solo per la registrazione delle fatture di acquisto in reverse charge.

I termini perentori sono:

- Entro il mese di ricevimento;
- Oppure entro 15 giorni dal ricevimento, ma comunque con riferimento al mese di ricezione.

CASO PRATICO 1: Ricevimento fattura il 31 OTTOBRE

Si ipotizzi di ricevere una fattura per "servizi di pulizia" (N6.7) in data 31 ottobre.

- Data Ricezione: 31/10/202X.
- Integrazione: Si consiglia l'invio del file TD16 allo Sdl entro il 31 ottobre per facilitare i precompilati IVA o al massimo entro il 15/11.
- Termine di Registrazione: La registrazione nei registri IVA (Vendite e Acquisti) può essere effettuata materialmente fino al 15 novembre, ma deve obbligatoriamente essere imputata alla liquidazione del mese di OTTOBRE.

CASO PRATICO 2: Ricevimento Fattura: 10 OTTOBRE.

Si ipotizzi di ricevere una fattura per "servizi di pulizia" (N6.7) in data 10 ottobre

Procedura:

1. Integrazione: Entro il 31 ottobre (o entro il 25 ottobre se si sceglie la finestra dei 15 giorni), si genera il documento TD16 con l'aliquota IVA di riferimento.
2. Registrazione: L'operazione viene annotata sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti con riferimento al mese di ottobre.



AUDIT

OIC: in consultazione documento interpretativo su provvedimento “Salva Titoli”

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in pubblica consultazione la bozza di Documento Interpretativo 12 volto a chiarire aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.

La materia è stata disciplinata dall'ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025 n° 199) che, all'art.1 commi 65-67, concede alle imprese la facoltà di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Lo scopo della disposizione, che reitera precedenti provvedimenti di analogo tenore, è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.

La Legge non introduce alcuna novità sotto il profilo tecnico-contabile rispetto alla precedente normativa del 2022 e alle successive modificazioni e lascia, pertanto inalterata la disciplina contabile declinata nel Documento Interpretativo 11 emesso da OIC nel 2022 e nei successivi aggiornamenti. Tuttavia, tenuto conto che il suddetto documento faceva riferimento ad una legge ormai superata, l'Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto necessario emettere un nuovo documento interpretativo per riflettere l'emanazione della nuova legge e l'applicazione della norma agli esercizi 2025-2026.

La società che esercita la facoltà di cui all'articolo 1 comma 65 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il precedente paragrafo 13, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Il citato documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile diverse dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il comma 67 dell'articolo 1 della legge prevede per dette imprese che “le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo”.





Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che adotta l'IFRS 18 – Presentazione e informativa di bilancio

L'Unione Europea in data 16 febbraio 2026 ha pubblicato nella sua Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 2026/338 della Commissione che approva lo standard IFRS 18 - Presentazione e informativa nei prospetti finanziari. L'applicazione decorre dal 1° gennaio 2027, con facoltà di adozione anticipata.

L'IFRS 18 promuove la rendicontazione del risultato economico garantendo che le società comunichino informazioni pertinenti che rappresentino fedelmente le loro attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi. Permette agli investitori di prendere decisioni più informate, che consentono una migliore allocazione del capitale e contribuiscono alla stabilità finanziaria a lungo termine.

L'IFRS 18 rafforza la qualità dell'informativa finanziaria, in particolare richiedendo la presentazione di subtotali definiti delle società nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e l'informativa sugli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale, nonché aggiungendo nuovi principi per l'aggregazione e la disaggregazione delle informazioni.

L'IFRS 18 - "Presentazione e informativa di bilancio", comporterà il ritiro dello IAS 1 e la modifica di numerosi altri principi IAS /IFRS, rivoluzionando in concreto la struttura del conto economico.

In particolare, il nuovo principio prevede:

- Nuova Struttura del Conto Economico: L'obiettivo è migliorare la comparabilità attraverso una classificazione più omogenea dei ricavi e dei costi, introducendo categorie operative, di investimento e di finanziamento.
- Subtotali Obbligatori: Il principio impone la presentazione di subtotali definiti, in particolare l'utile operativo, che diventa più standardizzato.
- Misure di Performance del Management (MPM): Vengono introdotte regole rigide per la disclosure dei "Management-defined Performance Measures", richiedendo una riconciliazione diretta con gli indici IFRS nelle note.
- Aggregazione/Disaggregazione: Linee guida più stringenti su come raggruppare le informazioni per evitare che dati rilevanti vengano oscurati da eccessivi dettagli.

L'implementazione richiede un aggiornamento significativo dei processi e sistemi aziendali, inclusa la revisione del piano dei conti, dei centri di costo e delle procedure di consolidamento.



LEGAL

Digital Omnibus sull'AI: il parere congiunto di EDPB ed EDPS sulla proposta di semplificazione dell'AI Act

Il 19 novembre 2025, la Commissione Europea ha pubblicato la versione finale delle due proposte di regolamento, COM(2025) 837 e COM(2025) 836, presentate nell'ambito del pacchetto "Digital Omnibus", che intende razionalizzare il corpo normativo digitale dell'Unione.

Nel quadro delle iniziative volte a semplificare e rendere più coerente la regolazione digitale europea la proposta, denominata "Digital Omnibus" (il nome rievoca proprio la sua ampiezza e trasversalità), si propone di intervenire per razionalizzare strumenti quali il Data Governance Act, la Open Data Directive e il Regolamento sul libero flusso dei dati non personali, prevedendo al contempo una revisione di alcune disposizioni del GDPR e della Direttiva ePrivacy. Tra le novità prospettate rientra anche l'istituzione di un meccanismo europeo unico per la notifica degli incidenti ("single-entry point").

Accanto a tale iniziativa, la proposta "Digital Omnibus on AI" (COM (2025) 836) introduce modifiche mirate ad armonizzare l'implementazione dell'AI Act, con l'obiettivo di chiarire taluni obblighi di natura tecnica e rendere più agevoli le relative procedure operative.

Su tale proposta si sono espressi con il Parere congiunto n. 1/2026 l'European Data Protection Board (EDPB) e l'European Data Protection Supervisor (EDPS), che hanno analizzato le principali modifiche prospettate e il loro possibile impatto sulla protezione dei dati personali e sul quadro di governance dell'intelligenza artificiale nell'Unione europea segnalando e raccomandando al legislatore europeo alcune cautele.

Semplificazione normativa ed estensione delle agevolazioni alle SMC

La proposta della Commissione si inserisce nel più ampio processo di attuazione dell'AI Act e mira ad affrontare alcune difficoltà applicative emerse nella fase iniziale di implementazione. In particolare, la proposta intende estendere misure di semplificazione già previste esclusivamente per le PMI.

L'EDPB e l'EDPS sottolineano come le imprese che superano la definizione di micro, piccole e medie imprese (PMI secondo i criteri europei) – le cosiddette *small mid-cap enterprises* (SMC) – svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione. Rispetto alle PMI però le SMC tendono a presentare un ritmo di crescita più elevato, nonché livelli più avanzati di innovazione e digitalizzazione. In ragione di ciò, esse affrontano sfide simili a quelle delle PMI in relazione agli oneri amministrativi. Il regolamento (UE) 2024/1689 prevede attualmente diverse misure destinate ai fornitori di piccole dimensioni, che dovrebbero essere estese, secondo le autorità, anche alle SMC per favorire una transizione agevole delle imprese dal segmento delle PMI a quello delle SMC (definizioni tecniche e soglie consultabili nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e nell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2025/3500/CE).



AI literacy e Formazione

L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone attualmente a tutti i fornitori e agli utilizzatori (*deployers*) di sistemi di IA l'obbligo di garantire un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale (*AI literacy*) del proprio personale.

Secondo le autorità, l'esperienza condivisa dagli *stakeholder* ha evidenziato che un approccio uniforme (*one-size-fits-all*) non risulta adeguato per tutte le tipologie di *providers* e *deployers* (definizioni ex art 3 reg. UE 2024/1689) nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, rendendo tale obbligo orizzontale poco efficace nel perseguire l'obiettivo della disposizione. Inoltre, tale obbligo genera un ulteriore onere di conformità, in particolare per le imprese di dimensioni minori, mentre l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe costituire una priorità strategica a prescindere da obblighi normativi e possibili sanzioni.

Alla luce di ciò, secondo l'EDPB e l'EDPS, l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbe essere modificato al fine di richiedere agli Stati membri e alla Commissione, fatti salvi i rispettivi ambiti di competenza, di incoraggiare i *providers* (fornitori) e i *deployers* (utenti finali) a garantire un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di altri soggetti che, per loro conto, operano o utilizzano sistemi di IA.

Restando, invece, invariati gli obblighi formativi specifici per gli utilizzatori di sistemi ad alto rischio, che continuano a rappresentare un presupposto essenziale per un uso sicuro e responsabile dell'intelligenza artificiale.

Il trattamento dei dati sensibili per individuare e correggere i *bias* nelle AI ad alto rischio

Uno dei profili più delicati della proposta riguarda il trattamento delle categorie particolari di dati personali per la rilevazione e la correzione di possibili pregiudizi (c.d. *bias*) nei sistemi di intelligenza artificiale che possono derivare talvolta da una cattiva qualità dei dati o da un cattivo addestramento del modello. L'individuazione e la correzione dei *bias* costituisce un rilevante interesse pubblico, poiché protegge le persone fisiche dagli effetti negativi dei pregiudizi radicati nel modello, uno di questi effetti è la discriminazione.

il regolamento (UE) 2024/1689 già prevede una base giuridica (art 10 par.5) che autorizza per le AI ad "alto rischio" (in base alla classificazione dell'AI act stesso) il trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9, par. 2, lettera g), del reg.EU 2016/679 (c.d. GDPR) solo in presenza di ulteriori garanzie rispetto a quelle previste dalle normative europee¹ e solo se strettamente necessario per rilevare e correggere *biases*.

Poiché però la discriminazione può derivare anche "ereditandola" da altri sistemi e modelli di IA non classificati come "ad alto rischio", è opportuno, secondo le autorità, che il regolamento (UE) 2024/1689 preveda una base giuridica per il trattamento delle categorie particolari di dati personali anche da parte dei *providers* e dei *deployers* di altri sistemi e modelli di IA diversi da quello ad "alto rischio".

¹ regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680





Questa conclusione dell'EDPB e dell'EDPS fa riferimento, ad esempio, alla fase di addestramento del modello laddove ciò avviene con l'ausilio di ulteriori sistemi AI, un *bias* contenuto in questi ulteriori sistemi verrà recepito immediatamente anche dal sistema ad alto rischio se non "corretto" tempestivamente.

Per questo motivo raccomandano di mantenere un criterio di stretta necessità e di garantire adeguate salvaguardie per i diritti e le libertà degli interessati.

Trasparenza e registrazione dei sistemi di intelligenza artificiale

Per i sistemi che ricadono nella classificazione "ad alto rischio" ai sensi dell'art. 6 par.3 dell'AI Act la proposta omnibus elimina l'obbligo di registrazione nella banca dati europea, pur preservando l'obbligo per i *provider* di documentare il processo valutativo che ha condotto a escludere la classificazione formale come "ad alto rischio".

Contestualmente, la proposta sopprimerebbe anche l'obbligo, originariamente previsto dall'AI Act, di registrare nella banca dati europea i sistemi non classificati come ad alto rischio, riducendo così in modo significativo il carico amministrativo per i *provider* e allineando tali obblighi al principio di proporzionalità.

EDPB ed EDPS sono del parere che sia essenziale mantenere l'obbligo di registrazione anche nei casi in cui un *provider* ritenga che un sistema, pur rientrando nelle categorie individuate dall'AI Act, non debba essere considerato ad alto rischio.

A tal proposito, le due autorità ricordano come la registrazione dell'AI nella banca dati europea svolge una funzione pubblica che consente agli utilizzatori (*deployers*) di effettuare un'adeguata analisi prima di decidere se avvalersi o meno del sistema di IA. Tale registrazione persegue anche l'obiettivo di informare le autorità nazionali competenti e le autorità o gli organismi pubblici nazionali che vigilano o assicurano il rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali (*Fundamental Rights Authorities and Bodies*, FRABs) prima che tali sistemi siano immessi sul mercato o messi in servizio. Ciò può, a sua volta, indurre tali autorità a richiedere la relativa documentazione e, se del caso, ad avviare attività di vigilanza o di enforcement.

L'obbligo di registrazione consente quindi una risposta tempestiva da parte delle autorità nazionali competenti e delle FRABs al fine di mitigare i rischi.

Le sandbox regolatorie e il ruolo delle autorità di controllo

La proposta introduce inoltre la possibilità di istituire sandbox regolatorie a livello europeo, strumenti destinati a favorire la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore dell'intelligenza artificiale, in particolare da parte delle PMI.

Le autorità di protezione dei dati accolgono positivamente questa iniziativa, sottolineando tuttavia la necessità che le autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati siano coinvolte nella supervisione delle attività svolte all'interno delle sandbox, soprattutto quando tali attività comportino il trattamento di dati personali.





Secondo EDPB ed EDPS, una cooperazione efficace tra le diverse autorità coinvolte rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale avvengano nel rispetto del quadro normativo europeo.

Conclusioni

Nel loro parere congiunto, EDPB ed EDPS esprimono quindi un sostegno generale all'obiettivo della proposta, riconoscendo la necessità di facilitare l'applicazione delle nuove regole. Allo stesso tempo, sottolineano che la riduzione degli oneri amministrativi non deve comportare un indebolimento delle garanzie previste per la tutela dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali disciplinato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Evidenziano quindi l'importanza di mantenere un equilibrio tra semplificazione normativa e adeguata protezione dei diritti degli individui, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali e la prevenzione di discriminazioni algoritmiche.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda il calendario di applicazione delle norme sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Secondo la disciplina attuale dell'AI Act, tali disposizioni dovrebbero entrare in vigore a partire dal 2 agosto 2026 per i sistemi elencati nell'Allegato III e dal 2 agosto 2027 per quelli disciplinati dall'Allegato I.

La proposta di modifica prevede invece un possibile rinvio dell'applicazione, con nuove scadenze che potrebbero arrivare fino al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, in relazione alla disponibilità di strumenti e standard necessari per l'attuazione del regolamento.

Alla luce di tali elementi, il parere invita i co-legislatori europei a valutare attentamente l'impatto delle modifiche proposte, al fine di garantire un'applicazione efficace del quadro normativo sull'intelligenza artificiale senza compromettere la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Responsabilità 231: basta che uno solo dei responsabili agisca nell'interesse dell'ente

La Cassazione, con la sentenza n. 5357/2026, chiarisce che, in caso di illecito commesso da più soggetti, la responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 sussiste anche se solo uno degli autori ha agito nell'interesse o a vantaggio della società. Non è quindi necessario accertare tale finalità per ogni imputato, neppure per i soggetti apicali coinvolti.

La giurisprudenza sulla responsabilità da reato degli enti continua a precisare i presupposti applicativi del D.lgs. 231/2001. In precedenti decisioni, la Corte di Cassazione ha più volte richiamato l'importanza della verifica dell'interesse o vantaggio dell'ente e della valutazione della colpa organizzativa, soprattutto in materia





di sicurezza sul lavoro. Tra queste, si ricordano le sentenze n. 30039/2025, sul ruolo del modello organizzativo conforme alle Linee guida UNI-INAIL, e n. 19333/2025, che ha evidenziato l'impossibilità di fondare la responsabilità dell'ente sulla sola responsabilità della persona fisica senza un autonomo riscontro dell'interesse o vantaggio per la società.

La sentenza n. 5357/2026 affronta un caso in cui un infortunio sul lavoro era stato determinato dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche di un macchinario per accelerare la produzione. Il preposto, che aveva disposto la manomissione, era stato condannato per lesioni colpose ex art. 590 c.p., avendo agito nell'ottica di ottenere un vantaggio operativo per l'azienda. Parallelamente, anche l'amministratore delegato risultava imputato, ma in tale posizione apicale non era stato possibile individuare un intento di vantaggio per la società, emergendo soltanto una carenza di vigilanza e pianificazione.

La Corte ha tuttavia ritenuto irrilevante questa differenza: in presenza di più responsabili, è sufficiente che uno solo di essi abbia agito per soddisfare un interesse dell'impresa affinché si possa configurare la responsabilità dell'ente. Non è richiesto che l'interesse o vantaggio sia riscontrato per ciascun imputato, nemmeno per i vertici aziendali. L'ente risponde infatti per l'illecito presupposto quando è accertata la "connessione qualificata" tra il reato e l'interesse/vantaggio dell'ente con riferimento ad almeno uno degli autori.

La pronuncia assume rilievo operativo per diversi motivi:

- conferma un criterio estensivo della responsabilità dell'ente nei casi di concorso di persone;
- rafforza l'importanza di presidi organizzativi e procedure operative che impediscano comportamenti opportunistici anche da parte di singoli lavoratori;
- evidenzia la necessità di un modello 231 effettivo, in grado di prevenire condotte individuali distorte finalizzate a ottenere vantaggi produttivi;
- suggerisce alle imprese un'attenta revisione dei processi di delega e vigilanza, poiché la responsabilità dell'ente può scattare indipendentemente dall'intento dei soggetti apicali.

La Corte ribadisce, infine, che nelle imputazioni multiple "non è necessario accertare se anche i soggetti apicali abbiano agito nell'interesse dell'ente", essendo sufficiente la prova della connessione tra il reato e l'interesse dell'impresa in relazione ai preposti operativi.





Accertamento tributario: la decadenza diventa “mobile” con il contraddittorio preventivo

La tradizionale scadenza del 31 dicembre perde centralità: con il contraddittorio preventivo generalizzato, gli accertamenti non decadono più automaticamente a fine anno, ma seguono un calendario mobile basato sui tempi procedimentali. Ne derivano differimenti significativi, in particolare per le annualità 2019.

Negli ultimi anni, le numerose proroghe e deroghe ai termini di decadenza hanno progressivamente ridimensionato il ruolo del tradizionale limite del 31 dicembre, storicamente considerato come la data oltre la quale l'Amministrazione perdeva la possibilità di notificare gli atti impositivi. L'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato ha ulteriormente trasformato il modello, generando un sistema di decadenza “mobile”, in cui i termini si spostano in funzione delle fasi procedurali successive alla notifica dello schema di atto.

Per il periodo d'imposta 2019 – primo anno tornato alla disciplina ordinaria dopo le proroghe Covid, che per le annualità 2016-2018 avevano comportato uno slittamento di 85 giorni – la sospensione dell'art. 67 del DL 18/2020 non è più applicabile. Tuttavia, ciò non significa che la decadenza sia maturata automaticamente il 31 dicembre 2025. Il nuovo contraddittorio ha infatti consentito all'Amministrazione di notificare gli schemi di atto entro tale data, attivando i 60 giorni concessi al contribuente per replicare e impedendo l'emissione dell'atto definitivo prima della scadenza di tale termine.

Se tra la scadenza dei 60 giorni e il termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, oppure se la scadenza del contraddittorio cade oltre il termine naturale, si applica una proroga di 120 giorni, di fatto spostando la decadenza nei mesi successivi. Gli atti notificati, ad esempio, nel settembre 2025 potranno così decadere solo nel marzo 2026, con un differimento di circa 180 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Analoga proroga può derivare dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. L'art. 5, comma 3-bis, del DLgs 218/1997 prevede infatti uno slittamento di 120 giorni calcolato dal termine naturale di decadenza se tra la data fissata per la comparizione e tale scadenza intercorrono meno di 90 giorni. Il tema presenta un profilo interpretativo critico: la norma considera rilevante solo la data della comparizione, non quella di presentazione dell'istanza, con il rischio che alcune istanze depositate negli ultimi giorni del 2025 non abbiano prodotto l'effetto sospensivo auspicato.

L'attuale quadro richiede quindi una verifica puntuale della posizione del contribuente, considerando: tipologia dell'atto (imposte dirette, IVA, crediti d'imposta, RW, aiuti di Stato), termini ordinari (5 o 8 anni), eventuali proroghe emergenziali, momento di ricezione dello schema di atto, decorrenza del contraddittorio e, se attivata, la procedura di adesione. La gestione dei termini diventa così meno lineare e impone una ricostruzione procedurale accurata per evitare errori in tema di decadenza e per impostare correttamente eventuali difese o eccezioni di nullità.



ESG

Innalzati i limiti per l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità: pubblicata la nuova direttiva UE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) 2026/470, che modifica il quadro normativo in materia di rendicontazione e due diligence di sostenibilità, innalzando in modo significativo le soglie dimensionali. L'obbligo di reporting scatterà solo per imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato. Rivisto anche il perimetro della due diligence.

La Gazzetta Ufficiale dell'UE ha pubblicato lo scorso 26 febbraio la **direttiva (UE) 2026/470**, la quale interviene in modo mirato su più testi normativi – tra cui le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE e 2022/2464/UE in materia di rendicontazione di sostenibilità – con l'obiettivo di rendere più proporzionati gli obblighi informativi e di due diligence rispetto alle dimensioni aziendali.

La novità di maggiore impatto riguarda l'innalzamento delle **soglie per la rendicontazione di sostenibilità**, che diventano ora obbligatorie per le sole imprese dell'Unione che superano **una media di 1.000 dipendenti** e un **fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro**. Si tratta di un ridimensionamento significativo del perimetro rispetto all'impostazione originaria della CSRD, che mirava a coinvolgere un numero molto più ampio di imprese. Ne deriva che molte società di media dimensione saranno escluse dai nuovi obblighi, con un alleggerimento sostanziale dei costi amministrativi e delle attività di raccolta dati.

Analogamente, la direttiva interviene sul regime europeo di **due diligence in materia di sostenibilità**, restringendo il perimetro di applicazione. Gli obblighi scatteranno esclusivamente per le **grandi imprese** con un **fatturato annuo superiore a 1,5 miliardi di euro e più di 5.000 dipendenti**. Questo riallineamento concentra la disciplina sulle realtà con un impatto più significativo sulle catene globali del valore, evitando oneri sproporzionati per gruppi di dimensioni intermedie.

Sul piano operativo è rilevante il tema dei **tempi di recepimento**. L'articolo 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri dovranno recepire:

- **gli articoli relativi alla rendicontazione di sostenibilità (artt. 1-3) entro il 19 marzo 2027;**
- **le disposizioni sulla due diligence (art. 4) entro il 26 luglio 2028.**

Queste scadenze consentono alle imprese di avviare un percorso di adeguamento ordinato, soprattutto per quanto riguarda la strutturazione dei sistemi di raccolta dati ESG, la revisione delle procedure interne e l'eventuale ridefinizione dei confini del perimetro di rendicontazione consolidata.





Per le aziende che resteranno comunque soggette agli obblighi, sarà cruciale valutare l'impatto della nuova direttiva sul **perimetro dei processi di governance**, sulle attività di **assurance** e sui modelli ESG già implementati. Per le realtà escluse dalle soglie, invece, rimane aperta la possibilità di adottare in via volontaria standard di sostenibilità, al fine di rispondere alle richieste del mercato, degli investitori o della supply chain.

La pubblicazione della direttiva costituisce dunque un passaggio chiave nella ridefinizione del quadro europeo in materia di sostenibilità, con effetti immediati sulla pianificazione strategica e sui sistemi di reporting delle imprese operanti nel mercato unico.



SCADENZARIO

Principali scadenze di marzo 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
16 marzo	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	IVA Saldo annuale	Versamento saldo IVA 2025, in un'unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento al 30.6.2026 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 17.3 (30.7.2026, con un ulteriore 0,40%).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	Tassa annuale Libri contabili e sociali	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: - € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; - € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
	Certificazione utili (CUPE)	Consegna ai soci della certificazione (mod. CUPE) delle somme corrisposte nel 2025, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione riguarda anche i compensi corrisposti nel 2025 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
	Certificazione Unica 2026	Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della CU 2026; - consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della CU 2026; - consegna da parte del condominio della CU 2026 alle imprese per le prestazioni relative a contratti di appalto. Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle CU 2026 relative a: - redditi di lavoro dipendente e assimilati; - redditi di lavoro autonomo / provvigioni occasionali, redditi diversi e locazioni brevi; - corrispettivi erogati dai condomini per contratti di appalto



25 marzo	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
31 Marzo	Bonus pubblicità 2026	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2026.
	Enasarco Versamento FIRR	Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2025.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.

